

A.S.D. S.A.G.A. Alfonsine

Cod. Fisc. 92006810391

----- 0 -----

STATUTO

----- 0 -----



Art. 1 Costituzione, denominazione e sede

E' costituita in Alfonsine l'Associazione Sportiva Dilettantistica non riconosciuta, senza fine di lucro denominata

"S.A.G.A. Alfonsine – Associazione Sportiva Dilettantistica"

Detta associazione ha sede legale in Via Murri s.n.c., Alfonsine CAP 48011 e C.F.92006810391.

La modifica della sede legale nell'ambito dello stesso comune non comporta modifica statutaria, è decisa dal Consiglio Direttivo e comunicata a tutti i Soci, con le medesime modalità della convocazione dell'Assemblea Generale dei Soci.

I colori sociali sono Bianco e Azzurro.

Art. 2 Scopi e Finalità

L'Associazione ha per fine la pratica e l'incremento delle attività sportive dilettantistiche promosse dalla Federazione Ginnastica d'Italia attraverso:

- a) La promozione, la formazione di atleti e di squadre per la partecipazione alle gare sportive.
- b) L'attività didattica per l'avvio, l'aggiornamento e perfezionamento nell'attività sportiva.
- c) L'organizzazione di corsi e di manifestazioni sportive di ginnastica, agonistiche e non.
- d) Iniziative e servizi idonei a favorire l'attività ginnica e sportiva in genere, tra gli associati.

L'Associazione non può svolgere attività diverse da quelle sopraindicate ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse o di quelle accessorie per natura a quelle statutarie, in quanto integrative delle stesse.

L'Associazione è affiliata alla Federazione Ginnastica d'Italia, della quale esplicitamente accetta ed applica Statuto e Regolamenti, si impegna ad adempiere a tutti gli obblighi di tutela sanitaria ed anche di carattere economico, nei confronti della stessa, secondo le norme vigenti e le disposizioni emanate dai competenti organi federali. Si impegna altresì a conformarsi alle norme ed alle direttive emanate dal CONI.

Art. 3 Soci

L'Associazione è composta da Soci ORDINARI.

L'ammissione all'Associazione da parte dell'aspirante Socio è subordinata all'accoglimento della domanda da parte del Presidente la cui decisione va confermata dal Consiglio Direttivo alla prima riunione convocata o dall'Assemblea Generale, il cui giudizio è insindacabile e contro la cui decisione non è ammesso appello. Possono acquisire la qualità di socio solo coloro i quali sono dotati di una condotta morale, civile e sportiva irreprensibile, che condividono le finalità dell'associazione, i principi ispiratori e ne accettano lo Statuto. Non sono ammessi, a nessun titolo, Soci con carattere di temporaneità.

La domanda deve essere redatta su apposito modulo e sottoscritta. In caso di minore la domanda va redatta e sottoscritta da un genitore o da chi ne esercita la patria potestà, il quale rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne.

L'età minima necessaria per l'ammissione in qualità di Socio è di 3 anni.

Tutti i Soci versano la medesima quota sociale secondo le modalità annualmente stabilite dal Consiglio Direttivo ed hanno diritto di partecipare alla vita associativa.

Tutti i Soci, hanno il dovere di difendere il buon nome dell'Associazione ed il diritto di usufruire dei servizi e delle prestazioni che l'Associazione stessa può offrire. Tutti i soci maggiorenni in possesso dei prescritti requisiti, in regola con il pagamento delle quote o che non siano sottoposti ad un provvedimento disciplinare in corso di esecuzione da parte dell'Associazione o della Federazione Ginnastica d'Italia, possono concorrere alle cariche sociali. I soli soci maggiorenni hanno diritto di voto nelle assemblee.

I Soci si impegnano ad osservare lo Statuto ed i Regolamenti societari e della Federazione Ginnastica d'Italia, le deliberazioni e le decisioni degli organi federali, nonché la normativa del CONI.

I Soci cessano di appartenere all'Associazione per:

- a) Dimissioni volontarie o decesso (gli eredi non possono vantare alcun diritto nell'ambito associativo).
- b) Morosità, a causa di mancato pagamento della quota sociale annua. I soci cessati per morosità possono essere riammessi a discrezione del Consiglio Direttivo. I soci che a seguito di invito scritto, non provvedano nei 30 giorni successivi alla comunicazione, al pagamento delle quote sociali scadute, saranno dichiarati, dal Consiglio Direttivo, sospesi da ogni diritto sociale. Il protrarsi del mancato pagamento delle quote sociali scadute per oltre 60 giorni dalla comunicazione, comporterà la cancellazione del Socio inadempiente, che sarà deliberata dal Consiglio Direttivo e comunicatagli per iscritto. A tale decisione, il Socio cessato può fare ricorso all'Assemblea Generale dei Soci, entro 30 giorni.
- c) Radiazione, deliberata dalla maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio Direttivo, pronunciata contro il Socio che commetta azioni ritenute disonorevoli entro e fuori dell'Associazione, o che, con la sua condotta costituisca ostacolo al buon andamento, anche sportivo, dell'Associazione. La delibera di radiazione deve essere ratificata dall'Assemblea Generale dei Soci in seduta ordinaria. Il Socio radiato non può essere riproposto.

La perdita, per qualsiasi caso, della qualità di socio non dà diritto alla restituzione di quanto versato all'associazione.

Art. 4 Entrate, Patrimonio Sociale, Approvazione Bilancio

Le entrate dell'Associazione sono costituite:

- a) Dalle quote sociali;
- b) Dai contributi e dalle elargizioni di Soci, di terzi, o Enti pubblici o privati;

Il patrimonio sociale è costituito:

- a) Dai trofei aggiudicati definitivamente in gara;
- b) Dal materiale, attrezzi sportivi ed indumenti;
- c) Da tutti gli altri beni immobili e mobili appartenenti all'associazione stessa;
- d) Da donazioni, lasciti o successioni.

L'anno sociale decorre dal 1° settembre al 31 agosto. Il rendiconto economico e finanziario consuntivo afferente il passato anno sociale, viene approvato dall'Assemblea Generale dei Soci, in seduta ordinaria, entro quattro mesi dalla fine dell'esercizio sociale. I rendiconti economici finanziari consuntivi debbono restare depositati presso la sede dell'Associazione nei 15 (quindici) giorni che precedono l'Assemblea convocata per la loro approvazione a disposizione di tutti coloro che abbiano interesse alla loro consultazione.

E' fatto espresso divieto di distribuire, anche in modo indiretto, durante la vita dell'Associazione, utili o avanzzi di gestione, ovvero fondi sociali allocati nella situazione patrimoniale dell'associazione o riserve o altre poste di capitale netto.

Il divieto di cui al comma che precede non si applica nel caso la destinazione o distribuzione di utili, avanzzi, fondi o riserve sia effettuata in ottemperanza ad un obbligo di legge.

Eventuali poste attive dovranno comunque essere reinvestite nell'attività sociale. In caso di perdita, questa sarà reintegrata mediante sottoscrizione dei Soci nelle forme e nei modi che saranno di volta in volta deliberati dall'Assemblea Generale Ordinaria o Straordinaria.

Art. 5 Organi Sociali

Gli organi sociali sono:

- a) L'Assemblea Generale dei Soci (ordinaria e straordinaria).
- b) Il Presidente.
- c) Il Consiglio Direttivo.

Art. 6 Assemblea Generale dei Soci

L'Assemblea Generale dei Soci è il massimo organo deliberativo dell'Associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie.

Possono partecipare all'assemblea tutti i Soci in regola con gli obblighi associativi e che non siano soggetti a procedimenti disciplinari in corso.

Ogni Socio può farsi rappresentare da un altro Socio mediante semplice delega scritta. Nessun Socio può avere più di due voti compreso il suo.

La convocazione dell'Assemblea Generale dei Soci in seduta ordinaria e straordinaria deve avvenire almeno sette giorni prima della data stabilita mediante invio di lettera raccomandata a/r oppure di

fax oppure messaggio di posta elettronica oppure SMS oppure affissione dell'avviso in maniera ben visibile nei locali in cui vengono svolte le attività associative. L'avviso di convocazione deve contenere il giorno, l'ora ed il luogo della prima e della seconda convocazione, nonché l'ordine del giorno.

L'Assemblea è valida in prima convocazione quando sono presenti o rappresentati almeno la metà più uno dei Soci. L'Assemblea è valida in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei Soci presenti o rappresentati, e decide a maggioranza.

Unicamente per le modifiche allo Statuto sociale occorre la maggioranza qualificata di due terzi dei Soci presenti o rappresentati.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o in caso di suo impedimento dal Vice Presidente o, in caso d'impedimento di quest'ultimo da altro Socio o anche da persona al di fuori dell'Associazione a tal uopo eletto dall'Assemblea stessa. Il Presidente o chi ne fa le veci incarica il Segretario del Consiglio Direttivo di fungere da segretario nell'Assemblea, in sua assenza può essere nominato un Socio presente.

Le votazioni avvengono per alzata di mano o per appello nominale.

Le deliberazioni dell'Assemblea, prese validamente a norma del presente Statuto, vincolano tutti i Soci ancorché assenti o dissenzienti.

L'Assemblea Generale dei Soci, in seduta ordinaria, è convocata dal Presidente almeno una volta l'anno:

- In concomitanza con la discussione e approvazione del Bilancio, discute ed approva la relazione morale e tecnica sull'attività dell'anno sociale trascorso.
- Elegge, fra tutti i Soci eleggibili, i componenti del Consiglio Direttivo. In caso di parità di voti risulta eletto il più anziano di iscrizione all'Associazione. In caso di pari iscrizione all'Associazione, risulta eletto il più anziano di età.
- Approva i programmi dell'attività da svolgere e le relative modifiche;
- Delibera sulla ratifica delle proposte di radiazione;
- Decide sulle proposte del Consiglio Direttivo, su quelle presentate dai Soci, nonché su ogni argomento che interessi la vita dell'Associazione.

L'Assemblea Generale in seduta straordinaria dei Soci può essere convocata:

- Dal Presidente - *motu proprio*
- Dal Consiglio Direttivo a seguito di propria deliberazione assunta con il voto favorevole della metà più uno dei propri componenti.
- Da 1/3 dei Soci presentando domanda al Presidente e proponendo l'ordine del giorno. In tal caso l'Assemblea Generale deve essere convocata entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta.

L'Assemblea Generale dei Soci in sede straordinaria:

- Delibera le modifiche statutarie;
- Decide su tutte le questioni che il Presidente o il Consiglio Direttivo riterrà opportuno sottoporre all'Assemblea in via straordinaria e sulle proposte presentate dai Soci in via straordinaria;
- Delibera sullo scioglimento dell'Associazione.
- Delibera in ordine all'integrazione degli organi sociali elettivi ove la decadenza dei membri sia tale da comprometterne la funzionalità.

Art. 7 Il Presidente

Il Presidente:

- Ha la legale rappresentanza dell'Associazione e deve essere tesserato per la Federazione Ginnastica d'Italia.
- Rimane in carica 4 anni ed è rieleggibile.
- Sovrintende a tutta l'attività della stessa Associazione e compie tutti gli atti non espressamente riservati alla competenza dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo.
- Presiede l'Assemblea ed il Consiglio Direttivo.
- Può deliberare in via d'urgenza su materie di competenza del Consiglio Direttivo. Tali delibere devono essere sottoposte a ratifica del Consiglio stesso, nella prima riunione successiva, e fra l'altro, dovrà verificare se nei casi sottoposti sussistevano gli estremi dell'urgenza tali da legittimarne l'intervento.

In caso di assenza od impedimento temporaneo del Presidente, questi è sostituito dal Vice Presidente o in sua assenza dal Consigliere più anziano.

Le dimissioni del Presidente non comportano la decadenza del Consiglio Direttivo.

Il Presidente in carica non potrà ricoprire cariche analoghe in altre associazioni e società affiliate alla Federazione Ginnastica d'Italia o al CONI.



Art. 8 Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto da:

- a) Presidente;
- b) Consiglieri.

Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo 3 di consiglieri che rimangono in carica 4 anni e sono rieleggibili.

Il Consiglio Direttivo elegge tra i propri membri il Presidente, il Vice-Presidente, il Segretario dell'Associazione e un Tesoriere.

Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno una volta ogni quattro mesi su convocazione del Presidente. Esso tuttavia potrà riunirsi ogni qualvolta il Presidente lo riterrà opportuno ovvero quando ne facciano richiesta almeno la metà dei Consiglieri.

Il Presidente presiede il Consiglio Direttivo nel quale ha voto decisivo in caso di parità.

Il Vice-Presidente sostituisce il Presidente assumendone i poteri, in caso di impedimento o assenza.

I membri del Consiglio Direttivo in carica al momento in cui l'Associazione cessa di appartenere alla Federazione Ginnastica d'Italia saranno personalmente e solidalmente responsabili per il pagamento di quanto dovuto alla Federazione stessa.

Il Segretario redige i verbali delle riunioni degli organi sociali e ne cura la tenuta dei relativi libri e registri. Ad egli spetta, altresì, provvedere alle trattative necessarie per l'acquisto dei mezzi e dei servizi deliberati dal Consiglio Direttivo e predisporre e conservare i relativi contratti e ordinativi. Provvede, inoltre, a liquidare le spese verificandone la regolarità e autorizzandone il Tesoriere al materiale pagamento.

Il Tesoriere presiede alla gestione amministrativa e contabile dell'Associazione Sportiva Dilettantistica redigendone le scritture contabili, provvedendo al corretto svolgimento degli adempimenti fiscali e contributivi e predisponendone, in concerto con gli altri membri del Consiglio Direttivo, il rendiconto economico e finanziario consuntivo afferente il passato anno sociale e il rendiconto economico e finanziario preventivo per l'anno sociale in corso. Egli provvede altresì alle operazioni formali di incasso e di pagamento delle spese deliberate dal Consiglio Direttivo. Al Tesoriere spetta anche la funzione del periodico controllo delle risultanze dei conti finanziari di cassa, banca, crediti e debiti e l'esercizio delle operazioni di recupero dei crediti esigibili.

Le funzioni di Segretario e Tesoriere possono essere conferite anche alla stessa persona. Qualora esse siano attribuite a persone diverse, il Regolamento Amministrativo può prevedere che in caso di impedimento del Tesoriere a svolgere le proprie funzioni, ovvero nell'ipotesi di dimissioni o di revoca del medesimo, le funzioni di questo siano assunte, per il tempo necessario a rimuovere le cause di impedimento, ovvero a procedere a nuova nomina, dal Segretario o dal Vicepresidente. Il Segretario, temporaneamente impedito, ovvero dimissionario o revocato, è sostituito con le stesse modalità dal Tesoriere o dal Vicepresidente.

Le cariche di componente di organi direttivi ovvero di controllo sono incompatibili con gli incarichi di tecnico e/o istruttore sociale.

Al Consiglio Direttivo sono devolute tutte le attribuzioni inerenti l'organizzazione e la gestione amministrativa e tecnica dell'Associazione.

Tra l'altro il Consiglio Direttivo:

- a) Predisporre il rendiconto economico e finanziario consuntivo da sottoporre all'Assemblea Generale Ordinaria dei Soci, la relazione annuale sull'attività sociale ed i programmi dell'attività da svolgere;
- b) Stabilisce la data dell'Assemblea Generale Ordinaria dei Soci, e convoca l'Assemblea Generale Straordinaria dei Soci ogni qualvolta previsto dallo statuto;
- c) Dà esecuzione alle delibere dell'Assemblea e cura, in genere, gli affari di ordinaria e straordinaria amministrazione;
- d) Emanare i regolamenti interni e di attuazione del presente Statuto per l'ordinamento dell'attività sociale;
- e) Approva i programmi tecnici ed organizzativi dell'Associazione;
- f) Amministra il patrimonio sociale, gestisce l'Associazione e decide su tutte le questioni sociali che non siano di competenza dell'Assemblea;
- g) Stabilisce la quota sociale e le modalità di versamento all'Associazione;
- h) Delibera sulle proposte di radiazione.

Partecipano alle riunioni del Consiglio Direttivo, su invito del Presidente, i Soci eletti in Organi nazionali o territoriali della Federazione Ginnastica d'Italia.

E' fatto espresso divieto all'Associazione di corrispondere compensi o onorari o qualsiasi altra forma di remunerazione, anche sotto forma di agevolazioni o facilitazioni, ai componenti di organi deliberativi e/o di controllo, per l'attività svolta all'interno dell'associazione avendo tutte le cariche sociali, carattere onorario e gratuito. I Soci così nominati avranno il diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute per conto e nell'interesse dell'Associazione.

In caso di mancanza, per qualsiasi causa, di uno o più componenti del Consiglio Direttivo in numero inferiore alla metà degli eletti, la sostituzione avviene per surroga secondo l'ordine della graduatoria personale verificatasi nell'elezione assembleare.

Qualora vengano a mancare tali presupposti il Presidente ed il Consiglio Direttivo non decadono e dovranno provvedere al reintegro, per elezione a maggioranza dei voti, dei Consiglieri mancanti, nella prima Assemblea Ordinaria da convocarsi entro 30 giorni e da effettuarsi al massimo entro i successivi 15 giorni. I Consiglieri così eletti durano in carica fino alla scadenza naturale dei Consiglieri sostituiti.

La mancanza della metà più uno dei componenti del Consiglio Direttivo, comporta la decadenza di tutto il Consiglio e la convocazione, nel termine improrogabile di 30 giorni, dell'Assemblea Generale Ordinaria per le nuove elezioni, da effettuarsi al massimo entro i successivi 15 giorni. Rimane in carica solo il Presidente per l'ordinaria amministrazione sino allo svolgimento della predetta Assemblea Generale Ordinaria.

Qualora l'Assemblea generale ordinaria dei Soci non approvi il bilancio, con il voto contrario di almeno la metà più uno dei presenti o rappresentati, il Presidente e l'intero Consiglio decadono. Il Presidente rimane in carica per l'ordinaria amministrazione sino alla riunione dell'Assemblea Generale straordinaria dei Soci che deve essere convocata, a cura del Presidente stesso, nel termine prorogabile di 30 giorni dalla data di decadenza e da effettuarsi al massimo entro i successivi 15 giorni.

Art. 9 Gran Giurì

Tutte le controversie fra l'Associazione ed i Soci e fra i Soci stessi sono sottoposte al giudizio del Gran Giurì costituito da tre componenti, di cui due scelti dalle parti interessate ed un terzo di comprovata competenza e probità, che assume la Presidenza, nominato dal Consiglio Direttivo al di fuori dei membri del Consiglio stesso.

Al Gran Giuri che svolge funzione di collegio arbitrale irrituale e decide secondo equità, sono demandati i più ampi poteri istruttori e decisionali. La mancata accettazione e/o esecuzione del lodo comporterà, per il Socio inadempiente, la sanzione della radiazione.

Art. 10 Scioglimento dell'Associazione

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea Generale dei Soci, convocata in seduta straordinaria, con l'approvazione, sia in prima che in seconda convocazione, di almeno i 4/5 dei Soci presenti esprimenti il solo voto personale, con esclusione delle deleghe.

Così pure la richiesta dell'Assemblea Generale Straordinaria da parte dei Soci avente per oggetto lo scioglimento della Associazione deve esser presentata da almeno 4/5 dei Soci, con esclusione delle deleghe.

In caso di scioglimento dell'Associazione, la stessa Assemblea Generale Straordinaria dei soci delibera sul patrimonio sociale che può essere, salvo obblighi di legge:

- a) Devoluto alla Federazione Ginnastica d'Italia o ad altra associazione con finalità analoghe
b) Destinato a altre finalità sportive

Copia del verbale dell'Assemblea Generale Straordinaria concernente lo scioglimento dell'Associazione e della Situazione Patrimoniale approvata dalla suddetta Assemblea, deve essere inviata per conoscenza alla Federazione Ginnastica d'Italia.

Art. 11 Norme Integrative

Il presente statuto approvato dall'Assemblea Generale Straordinaria dei Soci, in data 5/8/16 deve essere osservato come atto fondamentale, sostituisce ed annulla ogni altro precedente Statuto della associazione, ed entra in vigore il 5/8/16.

Per quanto non previsto dal presente Statuto, si fa riferimento al Codice Civile e alle vigenti disposizioni di legge. Se una qualunque disposizione del presente Statuto viene sorpassata da un obbligo di legge, tale disposizione è da ritenersi non valida ma non obbliga l'Associazione a depositare un nuovo statuo per adeguarsi alla normativa.

Il Presidente dell'Assemblea

Il Segretario dell'Assemblea

Poster Elena



AGENZIA DELLE ENTRATE
DIREZIONE REGIONALE DI RAVENNA
UFFICIO REGIONALE DEL RENDICO

Registrato il 23 AGO. 2016 al n. 1376
Serie 3 pag. 200.00

IL DIRETTORE REGIONALE
IL DIRETTORE DELL'UFFICIO (*)
dott. s. Albani 23/08/16
(*) Firma e delega del Funzi. Provinciale
dell'Ufficio Profeta

